



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI E PERSONALE

N. Proposta 2056 del 05/12/2017

OGGETTO: FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE
NON DIRIGENTE - ANNO 2017 - COSTITUZIONE A CONSUNTIVO

IL DIRIGENTE

– Premesso quanto segue:

Le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività — nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” — sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti.

Le modalità di determinazione delle predette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali [CCNL] per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 sottoscritto il 22 gennaio 2004, mentre la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il fondo è fornita dall'articolo 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a quello del 1° aprile 1999 sottoscritto il 14 settembre 2000.

Le predette norme sono integrate dalle disposizioni dei diversi contratti collettivi nazionali che sono stati successivamente sottoscritti (articolo 4 CCNL del 9 maggio 2006, articolo 8 CCNL dell'11 aprile 2008 e articolo 4 CCNL del 31 luglio 2009).

L'articolo 1 — comma 557 — della legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” ha introdotto il principio generale della riduzione delle spese di personale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

L'articolo 9 — comma 2bis — del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 s.m.i. «Misure urgenti in materia di

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», così come modificato dal comma 456 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), prevede che «...a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo...».

La legge di stabilità 2016 – legge 28 dicembre 2015, n. 208 – all’articolo 1, comma 236, stabilisce infine che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Ancora, l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 «*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*», abrogando il citato articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

La deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 7 del 30 marzo 2017 stabilisce che gli oneri per la incentivazione delle funzioni tecniche sulla base delle nuove previsioni dettate dall’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» debbano essere inseriti nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata e concorrano a raggiungere il limite non superabile di cui al comma precedente;

In ultimo, in relazione al riordino delle funzioni delle Province e delle Città metropolitane, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministero per gli affari regionali e le autonomie hanno fornito con la Circolare n. 1 del 30 gennaio 2015 “*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*” alcuni indirizzi operativi in merito al personale degli enti di area vasta ricollocati presso altri enti. Tale guida, infatti, coordina la legge n. 56 del 7 aprile 2014 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» con le disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190 s.m.i. «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che ha introdotto misure aggiuntive per favorire la piena ricollocazione del personale in esubero dei predetti enti.

In particolare, l’articolo 1, comma 422, della legge n. 190/2014 s.m.i., riprendendo l’articolo 1, comma 92, della legge di riordino delle province, prevede che il personale trasferito mantenga la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata. Le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati

esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale.

Avendo il Comune di Cuneo ricollocato 6 unità di personale in esubero, la Provincia di Cuneo, con nota del 31 maggio 2017, acquisita al protocollo generale di questo ente al numero 39521 del 7 giugno 2017, ha confermato gli importi liquidati a titolo di trattamento accessorio al personale trasferito, per un importo complessivo di € 19.554,11.

- Vista la determinazione n. 157 del 9 febbraio 2017 con cui si è provveduto a costituire il «Fondo sviluppo risorse umane e produttività del personale non dirigente» per l'anno 2017, relativamente alle sole risorse fisse, per complessivi € 1.006.846,00, fatta salva comunque la possibilità di procedere nel corso dell'anno e a consuntivo a integrazioni per quanto concerne la quantificazione delle risorse variabili;
- richiamate le deliberazioni della Giunta comunale n. 280 del 15 dicembre 2016, n. 106 del 4 maggio 2017, n. 217 del 5 ottobre 2017 e n. 251 del 30 novembre 2017 con cui sono state approvate alcune iniziative comportanti incremento di prestazione lavorativa da parte del personale comunale, denominati “piani di attività” e “progetti di risultato” ed è stata conseguentemente approvata l'integrazione del “Fondo sviluppo risorse umane e produttività” per l'anno 2017 relativamente alle risorse variabili di cui all'articolo 15, comma 5 del CCNL 1° aprile 1999 per un importo complessivo di € 148.289,00;
- preso atto che la Giunta comunale, con deliberazione n. 104 del 4 maggio 2017, ha autorizzato l'inserimento tra le risorse variabili del “Fondo sviluppo risorse umane e produttività” per l'anno 2017 la somma corrispondente all'1,2% del monte salari 1997 — pari a € 96.462,00 —, così come consentito dall'articolo 15, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999 [verbale Nucleo di valutazione n.2/2017];
- ritenuto quindi, in considerazione di quanto sopra, di dover procedere alla rideterminazione delle risorse decentrate per l'anno 2017 nei termini di cui al prospetto “Fondo sviluppo risorse umane e produttività anno 2017”, che viene allegato a questo provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale [Allegato “A”], integrando il medesimo con il “Fondo per il personale trasferito da Provincia”;
- dato atto che:
 - le risorse stabili, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, sono quantificate senza margine di discrezionalità sulla base delle citate disposizioni contrattuali;
 - le risorse variabili, aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, sono inserite a seguito di formalizzazione da parte dell'amministrazione dell'ente e integrate nel corso dell'anno;
 - questo ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;
 - la coerenza della spesa prevista dal presente provvedimento con gli equilibri generali di bilancio e con il principio di riduzione programmata delle spese di personale — così come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 s.m.i. «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*» e dall'articolo 3, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 s.m.i. «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*» — sarà sottoposta alla verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente all'ipotesi di contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2017;
- atteso ancora che:

- occorre dare applicazione al richiamato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, secondo cui il Fondo per il 2017 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- il Fondo sviluppo risorse umane e produttività del personale non dirigente relativo all'anno 2016 è stato definito con determinazione dirigenziale n.891 del 15 giugno 2017 per un importo pari a € 1.285.580,00, di cui € 103.952,00 per voci non soggette al limite, quantificando pertanto il limite non superabile in € 1.181.628,00;
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 5 gennaio 2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;
- visto il vigente «Regolamento di Contabilità»;
- visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;
- richiamato il Decreto del Sindaco n. 18 del 30 dicembre 2015, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del settore Contratti e personale;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”;

DETERMINA

1. di rideterminare — secondo le linee, i criteri e i limiti di massima in premessa illustrati — il «Fondo sviluppo risorse umane e produttività del personale non dirigente» per l'anno 2017, nei termini riportati nel prospetto riepilogativo che viene allegato a questo provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale [Allegato “A”];
2. di dare atto che il fondo viene ridotto così come richiesto dal richiamato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
3. di disporre che copia della presente determinazione venga trasmessa alle rappresentanze sindacali;
4. di dare atto che responsabile del procedimento del presente provvedimento è il sottoscritto, dirigente del settore Contratti e personale;
5. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco, ai sensi dell'articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» — Parte I.

**Il dirigente
Rinaldi Giorgio**